

TAR Venezia 10/09/1998 n. 1491

legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.3

La disciplina legislativa di settore non reca specifiche norme in tema di modalità di custodia della documentazione prodotta dai soggetti concorrenti a gara pubblica; pertanto, nel silenzio delle fonti sovrastanti l'esercizio dell'attività amministrativa, compete alla discrezionalità della Commissione giudicatrice della gara l'individuazione, in concreto, delle misure organizzative idonee a garantire l'integrità e l'autenticità della documentazione ad essa pervenuta, non dovendo ciò necessariamente compiersi mediante l'apposizione di nuovi sigilli. Il principio della continuità della gara, il quale trova la propria intrinseca giustificazione nell'esigenza di evitare sviamenti nella valutazione delle singole offerte, soggiace a deroghe allorquando si verificano situazioni particolari che obiettivamente impediscono la concentrazione delle operazioni di gara in una sola seduta. E' legittima l'esclusione dal procedimento di scelta del contraente, adottato dalla Commissione giudicatrice dell'appalto concorso avente per oggetto la ricostruzione del Teatro La Fenice, di un raggruppamento temporaneo di imprese in ragione della mancata produzione, da parte di una delle imprese mandanti, del certificato generale del casellario giudiziale, espressamente richiesto a pena di esclusione dalla lettera di invito, atteso che non è derogabile la norma, nella specie applicabile essendo il valore dell'appalto superiore alla soglia comunitaria, contenuta nell'art. 24 direttiva C.E.E./93/97 e contenuta anche nell'art. 18 del D.L. vo 19 dicembre 1991 n. 406, secondo cui la comprova dell'inesistenza di cause soggettive di esclusione dalla gara riconducibili a sentenze di fallimento o di condanna per determinati reati è fornita mediante la produzione del ricordato certificato.